



COMUNE DI CANARO
Provincia di Rovigo

PIANO di LOCALIZZAZIONE
dei PUNTI di VENDITA
ESCLUSIVI di STAMPA
QUOTIDIANA e PERIODICA

(D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170)

NORMATIVA

CAPO I PRICIPI GENERALI

Art. 1 Generalità

Il presente Piano fissa le norme per la localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica, in applicazione degli artt. 2 e 6 del D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 e i criteri stabiliti dalla Regione del Veneto con D.G.R. 16 maggio 2003, n. 1409 e D.G.R. 13 giugno 2003, n. 1806.

Il Piano è stato preceduto dalla rilevazione della consistenza dei punti di vendita già esistenti nel Comune e dei quantitativi delle vendite, rispettivamente di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni ed ha tenuto conto della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere e degli altri elementi indicati nella norma vigente.

Nella determinazione dei punti di vendita il piano tiene conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 2 Obbiettivi ed indirizzo del Piano

A completamento ed integrazione degli obbiettivi fissati dalle norme, il presente Piano si propone di realizzare i seguenti obbiettivi:

- a) Articolazione razionale della rete di vendita nel territorio Comunale, tenendo presente gli usi e le consuetudini locali, agevolando l'accesso del consumatore al punto vendita;
- b) Incremento della diffusione di giornali e riviste, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento dei punti di vendita esistenti.

Art. 3 Ambito di applicazione del Piano

Il Piano disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di vendita esclusiva della stampa quotidiana e periodica esercitata all'interno di immobili o in chioschi collocati su suolo pubblico o privato.

Tale attività comprende la vendita a pubblico delle pubblicazioni avente la cadenza temporale dei quotidiani e dei periodici, di tutti quei prodotti di tipo editoriale che hanno una regolare autorizzazione, come edizione periodica dal competente Tribunale.

Il Piano non si applica alle attività di vendita di cui all'art. 3 del D. Lgs. 170/2001.

Art. 4 Suddivisione del territorio in zone e previsioni demografiche

Ai fini della presente normativa il territorio comunale non è suddiviso in zone, bensì tutto il territorio comunale è da considerarsi zona unica secondo la planimetria di cui all'allegato 1, la cui denominazione è all'allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente Piano.

L'equilibrio tra punti di vendita e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante è stato ricercato in funzione dei valori riferiti all'unica zona del Piano.

CAPO II AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Autorizzazione amministrativa

L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 2 del D. Lgs. 25 aprile 2001, n. 170, nei seguenti casi:

- Nuova apertura, ampliamento, trasferimento dei punti vendita esclusivi;
- Nuova apertura e trasferimento della localizzazione dei distributori automatici;
- Trasferimento di titolarità dell'esercizio per atto tra vivi o a causa di morte;

L'autorizzazione può essere:

- Permanente;
- Stagionale;
- Temporanea.

Art 6 Nuovi punti di vendita esclusivi

L'autorizzazione è rilasciata quando l'istanza è in armonia con le norme del presente Piano, con le altre norme vigenti e con le norme dei regolamenti comunale d'igiene, polizia urbana ed edilizia e non in contrasto con le disposizioni in materia di commercio.

Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni anche in deroga a quanto previsto dal presente Piano, quando vi siano consistenti incrementi della popolazione dovuti a nuove urbanizzazioni previo parere delle Organizzazioni sindacali dei rivenditori e delle Associazioni dei distributori ed editori, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 7 Documentazione a corredo della domanda

La domanda di autorizzazione, oltre alle generalità del richiedente, deve contenere i seguenti dati e documenti:

- Estratto di mappa della parte di territorio comunale in cui si chiede di attivare il nuovo punto vendita in scala 1:2000;
- Planimetria del punto vendita e delle relative pertinenze, in scala 1:100;
- Prova della disponibilità dei locali o dell'area;
- Richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico per i chioschi (ove occorre);
- Copia del contratto di acquisto dell'azienda o dell'atto di donazione, nel caso del trasferimento di titolarità per atto tra vivi;
- Copia denuncia di successione nel caso di trasferimento della titolarità a causa di morte;
- Copia del contratto di affitto o di comodato dell'azienda nel caso del trasferimento della gestione;
- Codice fiscale;
- Dichiarazione del periodo di attività, se permanente, stagionale o temporanea;
- Caratteristiche del locale o del chiosco.

I dati ed i documenti di cui sopra, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, possono essere sostituiti da idonee dichiarazioni, anche contestuali alla domanda.

Art. 8 Esposizione dell'autorizzazione

Ogni titolare è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione di cui è provvisto.

Art. 9 Concessione di occupazione di suolo pubblico

Al fine di meglio soddisfare la finalità di diffusione dei mezzi di informazione, nel rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico da destinarsi ai nuovi punti di vendita, si devono garantire – secondo le possibilità dell'ambiente prescelto – l'ubicazione e la metratura più idonee, compatibilmente agli altri interessi di uso pubblico del suolo, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 10 Priorità nel rilascio delle autorizzazioni

Al fine del rilascio di nuove autorizzazioni per i punti di vendita permanenti o stagionali, in presenza di domande concorrenti, saranno considerati i seguenti criteri di priorità:

1. l'attività è trasferita da una zona satura ad una zona che presenta disponibilità in base alle indicazioni del Piano;
2. la maggiore vicinanza dell'attività a servizi commerciali, strutture pubbliche, scuole istituti di cultura ecc;

A parità di condizione è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 11 Trasferimento dell'ubicazione del punto di vendita

L'autorizzazione al trasferimento all'interno della stessa zona è sempre concessa nei seguenti casi:

1. la distanza fra le due ubicazioni è inferiore a quella indicata nell'allegato 6;
2. il trasferimento dell'esercizio avviene per cause di forza maggiore.

Art. 12 Ampliamento del punto di vendita

Normalmente le richieste di ampliamento dei punti di vendita sono sempre accolte compatibilmente alle esigenze urbanistiche per le attività da svolgersi negli edifici a destinazione d'uso commerciale.

Art. 13 Trasferimento della proprietà o gestione dell'attività

Il trasferimento della gestione o della proprietà del punto di vendita per atto tra vivi o per causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che ne sia provato l'effettivo trasferimento.

Art. 14 Distributori automatici

La vendita esclusiva di stampa quotidiana e periodica a mezzo di distributori automatici è soggetta ad autorizzazione, ai sensi degli artt. 2 e 9 del D. Lgs. N. 170/2001 e dall'art. 17 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Tale autorizzazione è rilasciata alle stesse condizioni di cui all'art. 6 del presente Piano.

Art. 15 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

1. non venga attivato il punto di vendita nel termine di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda, salvo eventuali proroghe concesse per dimostrate cause di forza maggiore;
2. venga sospesa l'attività di vendita per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni (nel caso di punto vendita stagionale) salvo proroga regolarmente concessa su richiesta motivata dall'interessato;
3. venga trasferito il punto vendita in altra ubicazione senza la preventiva autorizzazione;
4. venga affidato in gestione il punto vendita prima che sia intervenuta regolare autorizzazione;
5. l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
6. non venga ripetutamente assicurata la parità di trattamento tra le diverse testate come prescritto dall'art. 4 del D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170.

Art. 16 Turni di riposo e orario di attività

Il calendario dei turni di riposo e gli orari giornalieri di apertura e chiusura sono determinati con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO III PARAMETRI DI PIANO

Art. 17 Superfici minime per i punti di vendita collocati in edifici

Le superfici minime previste dal Piano sono indicate nell'allegato 3.

Le superfici di cui sopra sono richieste per il rilascio dell'autorizzazione sia per l'apertura di nuovi punti di vendita che per il trasferimento degli esistenti.

Le superfici di cui al presente articolo non sono vincolanti per gli esercizi collocati in chioschi su suolo pubblico e per le attività di vendita svolte a mezzo di apparecchi automatici.

Art. 18 Numero massimo di autorizzazioni

Il Piano determina, nelle singole zone e per l'intero Comune, in numero massimo di autorizzazioni da concedere relativamente ai punti di vendita esclusivi, come da allegato 4.

Art. 19 Nuove autorizzazioni

Le autorizzazioni di nuova apertura di punti vendita e di trasferimento degli esistenti in altra zona devono trovare la disponibilità risultante nell'allegato 5, che dovrà essere costantemente aggiornato secondo i criteri di cui all'art. 20;

art. 20 Aggiornamento della dinamica di Piano

l'aggiornamento della disponibilità di autorizzazioni deve essere costantemente effettuato conseguentemente alle variazioni che intervengono, come di seguito:

1. diminuendo il contingente nei casi di:
 - autorizzazioni a nuove aperture;
2. aumentando il contingente nei casi di:
 - cessazione di attività;
 - revoca di autorizzazione.

Art. 21 Distanze minime

Al fine di garantire un miglioramento ed un'equa distribuzione del servizio, vengono determinate le distanze minime tra i punti di vendita esistenti e quelli che si possono inserire nella zona secondo quanto indicato nell'allegato 6.

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 Rinvio

Per tutto quello non previsto dal presente Piano, si rinvia al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e al D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170.

Art. 23 Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni della presente normativa è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente Piano entra in vigore il dal 16° giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del Piano.

Allegato 1

PLANIMETRIA

Allegato 2

DENOMINAZIONE ZONE

Zona Unica denominata:

Comune di Canaro

Allegato 3

SUPERFICIE MINIMA DI VENDITA

La superficie minima di vendita è stabilita in:

mq. 20

Allegato 4

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI PER ZONA

Numero delle autorizzazioni concedibili:

zona unica 1 (uno)

Allegato 6

DISTANZE MINIME NELLE SINGOLE ZONE

La distanza minima tra punti di vendita esclusivi è di: m. 150 (centocinquanta).